



**COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23
del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: art. 193 D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2019-2021

L'anno duemiladiciannove addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **venti** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

HAUSER Mattia – Sindaco
PERMER Matteo
BACCA Monica
STEFANI Luigi
ZANDONAI Matteo
ROSSI Fabrizio
BOZ Andrea
DALFOVO Lorenza
FURLAN Monika
TONIOLLI Laura
TONAZZO Vittorio
GIOVANNINI Andrea
BURATTI Corrado
KERSCHBAUMER Corrado
TENAGLIA Stefano
FIAMOZZI Alfio
DRIGO Donatella
PATERNOSTER Luca

assenti	
Giust.	Ingiust
	X
X	

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Emma Longo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: art. 193 D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2019-2021

Premesse

- la legge provinciale n. 18 del 9 dicembre 2015, titulata "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)" in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- l'art. 3 del sopra citato D.lg. 118/2011 prevede che le Amministrazioni pubbliche adeguino la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- ai sensi dell'art. 9 della legge 243/2012 *"i bilanci... dei comuni... si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10."* A tal fine *"le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali"*;
- come stabilito dalla legge di bilancio 2019 (commi 819-826, semplificazione delle regole di finanza pubblica, dell'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145) a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, i comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- l'art. 201 della L.R. maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" prevede che *"La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle"*;

Richiamato l'art. 193, comma 1 del TUEL, ai sensi del quale *"Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6"*;

Considerato il successivo comma 2, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 162, comma 6 del TUEL *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità"*;

Rilevato come l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisca che: "a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Visto il bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 2019;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12 marzo 2019;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Ricordato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 11 luglio 2019 provvedeva ad approvare il rendiconto della gestione 2018, definendo in € 1.805.664,57 l'avanzo di amministrazione al 31.12. 2018 in, costituito come di seguito indicato:

➤ fondi liberi	€ 1.099.652,33
➤ fondi vincolati	€ 0,00
➤ fondi destinati agli investimenti	€ 402.656,29
➤ fondi accantonati	€ 303.355,95

ed in € 2.143.397,00 il fondo pluriennale vincolato, di cui € 146.886,94 relativi alla parte corrente e € 1.996.510,06 relativi alla parte capitale;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e di come, per la previsione di nuove e maggiori entrate correnti, risulti necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato in sede di bilancio previsionale nell'importo di € 16.295,04, e rideterminato in € 45.341,59 per il 2019, in € 13.994,17 per gli esercizi 2020-2021, e accantonato nel risultato di amministrazione in € 174.997,79;

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché della maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Evidenziato come le variazioni alla missione 1 del titolo 1 della spesa -interessata dall'obiettivo di contenimento della spesa pubblica posto dal piano di miglioramento- siano limitate all'aggiornamento dei costi fissi per il comune (in particolare spese per il personale e le assicurazioni) e rilevato come possano considerarsi assorbibili nel corso dell'esercizio da un contenimento di costi su altre missioni del bilancio;

Ritenuto inoltre di applicare a bilancio le maggiori entrate e le minori spese registrate andando ad integrare l'attuale stanziamento del fondo di riserva;

Considerato come, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.lg. 118/2011, così come aggiornato con decreto ministeriale del 01.03.2019, "la spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva" e ritenuto conseguentemente opportuno apportare al bilancio e al piano delle opere pubbliche le necessarie modifiche;

Considerato come sia stata integrata la previsione di spesa per la realizzazione di impianti per produzione energia rinnovabile, finanziari con il contributo statale previsto dal decreto crescita (per il comune di Mezzocorona pari ad € 70.000,00)

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visti:

- il D.lg. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lg. 126/2014;
- il D.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 22.02.2018;

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo.

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott.ssa Emma Longo"

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti di cui alla nota ns. prot. n. 8196 di data 25.07.2019;

con votazione che dà il seguente risultato: n. 14 voti favorevoli, n. 2 (Buratti e Paternoster) astenuti e n. 0 contrari, espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti,

d e l i b e r a

1. **di considerare** le premesse parte integrante del presente atto;
2. **di dare atto** dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.lg. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2019 e pluriennale 2019–2021 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
3. **di dare atto** che, come dimostrato dal seguente allegato che costituisce parte integrante del presente atto, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio (v. allegato 5 prospetto equilibrio generale ed equilibrio di parte corrente e capitale in termini di competenza finanziaria;
4. **di dare atto** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
5. **di adottare** le proposte di variazioni al bilancio 2019 e pluriennale 2019 - 2021, e al piano delle opere pubbliche, contenute negli allegati 1-5, confermando, dopo le predette variazioni, il permanere degli equilibri di bilancio 2019 e pluriennale 2019 - 2021;

6. **di dare atto che**, per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, nonché il rispetto del vincolo di finanza pubblica (v. allegato 5 prospetto equilibrio generale ed equilibrio di parte corrente e capitale in termini di competenza finanziaria);
7. **di dare atto** che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.lg. n. 267/2000;
8. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;
9. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli 13, astenuti 3 (Buratti, Paternoster, Tenaglia), contrari 0;
10. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

G:\0 - ATTI DIGITALI\DELIBERE CONSIGLIO\anno 2019\05 consiglio 31 luglio 2019\RAG -salvaguardia_variaz\salvaguardia equilibri_2019.docx

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 02.08.2019 al 12.08.2019).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenza Dalfovo
f.to digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emma Longo
f.to digitalmente